



Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFE)

Modifica del 12 giugno 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 febbraio 2010¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «AFD» è sostituito con «UDSC».

Art. 7 cpv. 2 lett. e

² Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:

- e. elabora, per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e d'intesa con essi, le direttive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 6: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

¹ RS 172.215.1

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato 1

Let. B cifra V / 1.6

- 1.6 Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
(OFDF)
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
(UDSC)
Uffizi federal de la duana e de la segirezza dals cunfins (UDSC))

2. Ordinanza del 1° novembre 2006³ sulle dogane

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «AFD» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC».

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Nell'enclave doganale, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può svolgere segnatamente i seguenti compiti:

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

12 giugno 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 172.010.1

³ RS 631.01